

U.N.P.L.I.
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
Polizza n. - Periodo

GRUPPI DI RISCHIO

RESPONSABILITA' VERSO TERZI	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.</p>
RESPONSABILITA' VERSO DIPENDENTI	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000, compresi i lavoratori interinali 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede; 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000 4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail. <p>Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.</p> <p>L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità</p> <p>La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario</p>

ESCLUSIONI

A.: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- a) Da furto
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto indicato all'art. 7 punto 1);
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 7 punto 18);
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto all'art. 7 punto 13);
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate (salvo quanto indicato all'Art. 7 comma punto 6 che segue).
- g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età e comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- h) da furto, nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto indicato all'Art. 7 comma punto 11 et 29);
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- k) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali
- l) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..)
- m) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.
- n) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
- o) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- p) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte..
- q) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
- r) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose
- s) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale
- t) derivanti dalla malpratica medica
- u) derivanti da abusi e molestie sessuali

LIMITI DI INDENNIZZO – MASSIMALI

Responsabilità Civile verso Terzi :	€ 3.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 3.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :	€ 3.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00= per persona lesa.
Limite aggregato annuo	€ 20.000.000,00

Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In ogni caso, ove non diversamente previsto, viene stabilita una franchigia assoluta di € 300,00 per danni a cose.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)		nessuna
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.7 punto 5)	I massimali di polizza	Vedi franchigia frontale
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.7 punto 6 e Art. 9)	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Vedi franchigia frontale
Organizzazione di Falò (Sez.3 Art.7 punto 9)	€ 50.000,00 per sinistro e €. 150.000,000 per anno	Scoperto 10% minimo 500,00
Danni da incendio (Sez.3 Art.7 punto 11)	€ 500.000,00.= per sinistro	Vedi franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.7 punto 13)	€ 200.000,00.= per sinistro con il massimo per anno di €. 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 2.500,00.= per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.7 punto 14)	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.000,00.= per sinistro
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.7 punto 15)	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 1.000,00.= per sinistro
Danni a veicoli in sosta (Sez.3 Art.7 punto 17)	€ 1.000,00 per veicolo e € 5.000,00 per anno	Vedi franchigia frontale
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Sez. 3 Art. 7 punto 18)	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.7 punto 14 et 21)	€ 200.000,00.= per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.500,00.= per sinistro
Danni a cose di terzi indossate (Sez. 3 Art. 7 punto 20)	€ 3.000,000 per persona er € 26.000,00 per anno	Vedi franchigia frontale
Danni da furto (Sez. 3 Art. 7 punto 29)	€ 250.000,00= per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00

N.B. La presente scheda, riepilogativa dei termini essenziali, è formulata a titolo puramente indicativo. Per qualsiasi ulteriore approfondimento Vi invitiamo a consultare il contratto originale già in Vostre mani.